



**Elezioni amministrative 2021 e rinnovo degli organi delle Città  
Metropolitane  
Informativa**

*Roma, Ottobre 2021*

## Premessa

Con decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021 sono state indette le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, nei giorni di domenica 3 ottobre e lunedì 4 ottobre; l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci avrà luogo nei giorni di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre.

La prossima tornata delle elezioni amministrative avrà delle ripercussioni anche sulla composizione degli organi, costituiti con procedimento elettorale di secondo grado, delle città metropolitane.

La presente nota intende dunque riepilogare le principali tematiche connesse alla composizione e al rinnovo degli organi metropolitani, alla luce della normativa speciale dettata per le elezioni amministrative 2021 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

## Elezioni amministrative e rinnovo degli organi metropolitani: la normativa speciale per il 2021

Come noto, secondo le previsioni dei commi 21 e 25 della legge n. 56/2014, il Consiglio metropolitano, eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana tra i sindaci e i consiglieri comunali in carica, dura in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, si procede a nuove elezioni del consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nel corso del 2020, sono state adottate diverse misure di urgenza per il rinvio delle elezioni e disposizioni di carattere straordinario per le elezioni di secondo grado; in particolare, **l'art. 1, comma 4-quaterdecies del decreto-legge n. 125 del 2020** aveva disposto che, limitatamente all'anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

Successivamente è intervenuta la legge n. 21/2021, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. "Milleproroghe"), recante alcune disposizioni in materia di rinvio dei termini per il rinnovo elettivo dei presidenti di provincia e consigli provinciali e dei consigli metropolitani. Ai sensi del **comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 183/2020**, le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, con mandato scaduto nel 2020 e già precedentemente rinviate, devono svolgersi "entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni".

**Il comma 4-ter del medesimo articolo 2 del decreto-legge 183/2020**, come modificato dall'art. 1, comma 2-bis, D.L. 5 marzo 2021, n. 25, convertito, dalla L. 3 maggio 2021, n. 58, ha

disposto inoltre che gli stessi termini di svolgimento “si applicano anche per le elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro i primi nove mesi dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica.”.

Pertanto secondo quanto chiarito dal Ministero dell'Interno con [Circolare DAIT n.6 del 2 marzo 2021](#) e [Circolare DAIT n.24 del 10 maggio 2021-](#), relativamente a questa tornata, **le elezioni dei consigli metropolitani in scadenza entro i primi nove mesi dell'anno 2021 devono svolgersi “entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni”.**

Per la definizione della data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano si dovrà quindi attendere l'esito del voto di tutti i Comuni della Città metropolitana interessati dal voto. Occorre dunque attendere la conclusione del procedimento elettorale, con la proclamazione degli eletti da parte dei relativi Uffici elettorali, in tutti i Comuni dell'area metropolitana interessati dal voto: il termine dei 60 giorni entro il quale devono svolgersi le successive elezioni per il rinnovo del consiglio metropolitano decorre dalla data dell'ultimo verbale di proclamazione degli eletti.

La norma inoltre interviene sulla disciplina da applicare medio tempore ai consigli metropolitani nelle more del rinnovo, prevedendo la proroga *ope legis* del mandato degli organi in carica. Si rammenta che sul tema, in via generale, in occasione della tornata elettorale del 2016, vi era già stato un chiarimento di carattere interpretativo da parte del Ministero per gli Affari regionali che, in risposta ad una lettera dell'ANCI dell'aprile 2016, ha chiarito che “*trova applicazione, anche perché espressamente richiamata dalla legge 56/2014, la normativa del decreto legislativo 267/200 e, segnatamente, l'art. 38 che prevede che i consigli durino in carica sino all'elezione dei nuovi*”. Il Consiglio metropolitano, dunque, continua ad operare in regime di prorogatio nelle more dell'indizione delle nuove elezioni e del rinnovo dello stesso.

In via generale, relativamente alle modalità di svolgimento del procedimento elettorale per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, si rimanda, per quanto ancora valide, alle indicazioni generali contenute nelle [Circolari del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 2014](#). Si segnala inoltre la recente sentenza [Tar Reggio Calabria 10 giugno 2021, n. 516](#), in merito alla legittimazione a ricorrere nel giudizio proposto avverso la proclamazione degli eletti alle elezioni della Città Metropolitana<sup>1</sup>.

Infine, per completare il quadro riepilogativo in merito all'assetto a regime del Consiglio metropolitano, si rammenta che secondo quanto previsto dai commi 25 e 39 dell'art.1 della legge 56/2014, la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere metropolitano.

---

<sup>1</sup> Secondo il Tar nel rito elettorale non è ammissibile il ricorso, proposto nella qualità di candidati non eletti alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, avverso l'atto di proclamazione degli eletti alle elezioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Ha ricordato la Sezione che sussiste il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti che non rivestono la qualità di elettori né di candidati alle elezioni del Consiglio metropolitano, che è organo di secondo grado. Ai sensi dell'art. 1, comma 25, l. n. 56 del 2014, ai fini dell'elezione del Consiglio metropolitano, il diritto di elettorato attivo e passivo è riconosciuto, infatti, in capo ai sindaci ed ai consiglieri comunali in carica cui, quindi, spetta la legittimazione ad agire avverso gli atti relativi alle suddette operazioni elettorali.

I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della città metropolitana, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. La norma prevede espressamente che *“Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della città metropolitana.”*. Pertanto, per concretizzare la decadenza dalla carica di consigliere metropolitano per sopraggiunta fine del mandato di Sindaco o consigliere comunale occorre prima accertare che il consigliere non si sia ricandidato e, in caso contrario, attendere l'esito dell'elezione comunale.

#### Il sindaco e la conferenza metropolitana

Secondo quanto previsto dal comma 19 della legge n. 56/2014, il *sindaco metropolitano* è di diritto il sindaco del comune capoluogo; pertanto, i sindaci del comune capoluogo proclamati a conclusione delle operazioni elettorali, saranno di diritto i “nuovi” sindaci metropolitani.

Lo stesso vale per la *conferenza metropolitana* che, ai sensi del comma 42, è composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. In esito alle consultazioni elettorali, dunque, anche la conferenza muta la sua composizione.

#### Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle elezioni del 2021

Il decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 (pubblicato in GU n. 201 del 23 agosto 2021) disciplina le modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle elezioni del 2021. In particolare, il decreto intende assicurare anche per il 2021, come per l'anno precedente, l'esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino specifiche misure di precauzione per prevenire i rischi di contagio da Covid-19 e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche degli elettori positivi al virus, in trattamento ospedaliero o domiciliare, e di coloro che si trovano in quarantena o in isolamento fiduciario.

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 4 le operazioni di voto devono svolgersi nel rispetto delle modalità operative e delle precauzioni previste dai protocolli sanitari e di sicurezza che saranno adottati dal Governo; per espressa previsione di legge, delle medesime modalità operative e precauzionali gli enti interessati dovranno tenere conto anche nello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali.

A seguito dell'approvazione del decreto-legge, con Circolare n.63 del 25 agosto 2021 il Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha diffuso il Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021.